

d) l'art. 7 è modificato come segue:

al comma 2 le parole «addebitate all'intermediario» sono sostituite con le seguenti «corrisposte dall'intermediario»;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per le operazioni con le controparti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), i rimedi in caso di inadempimento potranno essere stabiliti nell'ambito degli accordi generali di cui all'art. 4, comma 5-bis, sulla base di principi ispirati ai criteri di cui al comma 1.»;

«3-ter. Con apposito decreto del direttore generale della Direzione del debito pubblico sono disciplinati gli aspetti inerenti all'imputazione al bilancio dello Stato delle somme derivanti da eventuale inadempimento nelle operazioni di cui ai commi precedenti.»;

e) l'art. 8 è abrogato.

Art. 2.

### Disposizioni finali

1. Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'efficacia dell'art. 1, comma 1, lettera e) è subordinata all'adozione del decreto del dirigente generale della Direzione del debito pubblico di cui all'art. 1, comma 1, lettera d) del presente decreto.

3. Il presente decreto sarà trasmesso all'organo di controllo secondo la normativa vigente ed è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero.

Roma, 7 agosto 2025

*Il Ministro: GIORGETTI*

25A04613

## MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 10 luglio 2025.

**Proroga dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 e successive modificazioni, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.**

### IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, in cui si stabilisce che «La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali»;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata dall'Italia con la legge 4 novembre 2010, n. 201, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia,

fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo»;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003, concernente il «Recepimento dell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n. 52;

Visti gli articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009, recante «Percorsi formativi per i proprietari dei cani», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2010, n. 19;


Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e successive modificazioni, recante attuazione dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013, concernente la «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2013, n. 209, come prorogata dall'ordinanza ministeriale 28 agosto 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 8 settembre 2014, n. 208;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 3 agosto 2015, recante: «Proroga, con modifica, dell'ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2015, n. 209, da ultimo prorogata dall'ordinanza ministeriale 6 agosto 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 26 agosto 2024, n. 199;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 novembre 2022, n. 263, con il quale l'on. Marcello Gemmato è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero della salute;



Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante «Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello Gemmato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - del 10 marzo 2023, n. 5 con il quale, all'art. 1, comma 1, lettera a), è stata conferita la delega alla trattazione e alla firma degli atti in materia di sanità animale;

Considerato che permane la necessità di adottare disposizioni cautelari volte alla tutela dell'incolumità pubblica, a causa del verificarsi di frequenti episodi di aggressione da parte di cani e di incidenti, soprattutto in ambito domestico, legati alla non corretta gestione degli animali da parte dei proprietari;

Ritenuto necessario, nelle more dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia, rafforzare il sistema di prevenzione del rischio di aggressione da parte dei cani basato non solo sull'imposizione di divieti e obblighi per i proprietari e detentori di cani, ma anche sulla formazione degli stessi per migliorare la loro capacità di gestione degli animali;

Considerata la necessità di diffondere in maniera capillare su tutto il territorio nazionale la cultura del possesso responsabile degli animali mediante percorsi formativi su base volontaria, ai sensi del citato decreto ministeriale 26 novembre 2009;

Ordina:

Art. 1.

1. Il termine di validità dell'ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l'ordinanza 6 agosto 2024 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 4 settembre 2025.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 2025

*Il Sottosegretario di Stato:* GEMMATO

Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2025

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 918

25A04616

DECRETO 1° agosto 2025.

**Riparto tra le regioni, per il triennio 2025-2027, del Fondo per le dipendenze patologiche.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a

norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 241» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 47-bis, il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, recante «Istituzione del nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, che all'art. 1, comma 367, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per le dipendenze patologiche, con una dotazione di spesa pari a 94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità;

Visto il comma 368 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che, in deroga all'art. 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e limitatamente alle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie concernenti l'attuazione dei piani regionali di prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche a carico del Fondo per le dipendenze patologiche, autorizza l'impiego di una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo medesimo su base annua per l'assunzione a tempo indeterminato di personale dei ruoli sanitario e socio-sanitario da destinare ai servizi pubblici per le dipendenze;

Considerato che il comma 370 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, destina una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche alla realizzazione di piani regionali sul gioco d'azzardo patologico e una quota pari al 34,25 per cento annuo delle risorse del suddetto Fondo alla realizzazione di piani regionali sulle dipendenze patologiche;

Considerato che il suddetto comma 367 prevede, al netto delle risorse di cui al comma 369, il riparto tra le regioni del Fondo per le dipendenze patologiche sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

